

## MODELLI INTRASTAT 2010 - NOVITÀ

**Recepimento delle direttive comunitarie:** La Direttiva comunitaria n. 2006/112/Ce del 28.11.2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto è stata modificata dalle seguenti successive Direttive:

- **Direttiva n. 2008/8/Ce del 12.2.2008**, riguardante i nuovi criteri in materia di **territorialità delle prestazioni di servizi**;
- **Direttiva n. 2008/9/Ce del 12.2.2008**, relativa alle nuove procedure per il **rimborso dell'imposta ai soggetti passivi** stabiliti in uno **Stato membro diverso** da quello di rimborso;
- **Direttiva n. 2008/117/Ce del 16.12.2008**, contenente modifiche volte a rafforzare il contrasto alle **frodi fiscali** connesse alle **operazioni intracomunitarie**.

Gli Stati membri dell'Unione europea, tra cui l'Italia, sono tenuti a recepire nel proprio ordinamento interno le novità introdotte dalle sopracitate Direttive comunitarie con effetto **dall'1.1.2010**.

Il Governo ha approvato il 12.11.2009 uno schema di decreto legislativo, finalizzato al recepimento delle tre Direttive comunitarie relative alla normativa Iva in parola; detto decreto legislativo è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 22.1.2010, ma ad oggi **non è ancora stato pubblicato** nella *Gazzetta Ufficiale*, bloccando di fatto tutti i successivi provvedimenti. Tuttavia, con la C.M. 31.12.2009, n. 58/E l'Agenzia delle Entrate ha riepilogato le nuove disposizioni comunitarie, in materia di territorialità ai fini Iva ed i conseguenti obblighi a carico dei contribuenti, che si rendono applicabili dall'1.1.2010.

Nella suddetta circolare, inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le norme comunitarie «*costituiscono di fatto un superamento delle vigenti disposizioni nazionali, contenute nel D.P.R. n. 633 del 1972, con particolare riferimento all'articolo 7 e 17, nonché nell'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6 del D.L. n. 331 del 1993, che risultano incompatibili con le nuove regole dettate dalla Direttiva Servizi*», e che «*alcune delle disposizioni contenute nella Direttiva Servizi [ndr. Direttiva n. 2008/8/CE del 12.2.2008] risultano sufficientemente dettagliate e tali da consentirne la diretta applicazione almeno per ciò che riguarda le regole generali, nelle more dell'adozione del formale provvedimento di recepimento delle norme comunitarie nell'ordinamento interno*».

**Territorialità dei servizi ai fini Iva:** La Direttiva n. 2008/8/Ce ha apportato rilevanti modifiche alla Direttiva n. 2006/112/Ce, per quanto riguarda il luogo d'imposizione delle prestazioni di servizi. Per la generalità delle prestazioni di servizi il criterio di territorialità viene riscritto nell'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972: per i servizi resi a soggetti passivi si passa dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore (già art. 7, co. 3, D.P.R. 633/1972) al criterio di tassazione nel Paese di stabilimento del cliente; al contrario, per le prestazioni rese a privati consumatori si conferma, come regola generale, quella della tassazione nel Paese del prestatore.

A fronte del suddetto criterio generale di territorialità dei servizi, permangono talune deroghe già regolamentate nella previgente normativa (es. prestazioni di servizi relativi ad immobili, prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, trasporto di passeggeri ecc.), mentre ne vengono introdotte di nuove (es. prestazioni di ristorazione e catering, locazione/leasing/noleggio a breve termine dei mezzi di trasporto, ecc.).

Si amplia anche la nozione di «soggetto passivo» ai fini della individuazione della territorialità dei servizi.

Recependo la definizione di «soggetto passivo» contenuta nell'art. 43 della Direttiva n. 2006/112/Ce, il nuovo art. 7-ter include, infatti, in tale novero anche gli enti non commerciali (individuati nel diritto interno dall'art. 4, co. 4, D.P.R. 633/1972) anche quando quest'ultimi agiscono nell'ambito dell'attività istituzionale, nonché gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale, ma che risultano identificati ai fini Iva.

**Obblighi a carico dei contribuenti:** Le novità introdotte in materia di territorialità delle prestazioni di servizi determinano il sorgere di alcuni **obblighi** in capo ai contribuenti soggetti passivi, ed in particolare:

## MODELLI INTRASTAT 2010 - NOVITÀ

- il **soggetto passivo stabilito in Italia** che renda ad un **soggetto passivo non residente** una prestazione di servizi non rilevante territorialmente nel nostro Stato deve emettere una **fattura senza** applicazione dell'**Iva**; detto soggetto, inoltre, dovrà riepilogare la/le prestazione/i resa/e in un **apposito elenco** simile agli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle cessioni intracomunitarie di beni;
- il **soggetto passivo stabilito in Italia** che riceva da un **soggetto passivo non residente** una prestazione di servizi rilevante territorialmente in Italia deve porre in essere tutti gli adempimenti relativi all'applicazione dell'imposta tramite il meccanismo dell'**inversione contabile**;
- il **soggetto non passivo (privato) stabilito in Italia** che riceva da un **soggetto passivo non residente** una prestazione di servizi rilevante territorialmente in Italia **non** è tenuto ad alcun **adempimento**: sarà il prestatore, soggetto passivo non residente, a dover adempiere agli obblighi d'imposta procedendo ad **identificarsi direttamente** ovvero nominando un **rappresentante fiscale**.

Un'importante conseguenza della nuova normativa in materia di imponibilità Iva delle prestazioni di servizi intracomunitari di cui all'art. 40, D.L. 331/1993, conv. con modif. dalla L. 427/1993 (lavorazioni, trasporti intracomunitari, prestazioni accessorie ai trasporti, ecc.), consiste nel fatto che a far data **dall'1.1.2010** le stesse devono considerarsi **fuori campo Iva** per **mancanza del requisito territoriale** e, pertanto, non rilevano più né ai fini della definizione dello **status** di **esportatore abituale** né per il calcolo del **plafond disponibile**.

**Novità dei modelli Intrastat 2010:** Le modifiche normative introdotte in tema di Iva dalle Direttive comunitarie sopraccitate e che devono essere recepite nel nostro ordinamento interno, determinano, a partire **dall'1.1.2010**, le seguenti importanti **novità** in tema di **modelli Intrastat**:

- **obbligo** di presentazione dei **modelli Intrastat anche** per le prestazioni di servizi rese e ricevute da **soggetti passivi** stabiliti in **altri Stati membri** dell'Unione europea;
- **variazione** della **periodicità** di **presentazione** dei **modelli Intrastat** e nuove modalità per il cambio di periodicità;
- **obbligo** di **trasmissione** dei **modelli Intrastat** in **via telematica**.

**Modelli Intrastat per le prestazioni di servizi:** Per effetto della normativa già esaminata contenuta nella Direttiva n. 2008/8/Ce, l'**obbligo** di presentazione degli **elenchi riepilogativi Intrastat** si estende alle **prestazioni di servizi** rese da un soggetto passivo stabilito in Italia ad un **soggetto passivo non residente** per le quali l'assolvimento dell'imposta spetta al committente stabilito in altro Paese Ue, mediante il meccanismo del **reverse charge**.

Si segnala, che la Direttiva prevede l'obbligo di presentare il modello Intrastat per le **prestazioni rese e non anche** per le prestazioni di servizi **ricevute** da soggetti comunitari: tuttavia, il decreto legislativo predisposto per il recepimento della Direttiva comunitaria nell'ordinamento italiano prevede, in accordo con quanto già statuito per gli acquisti di beni in ambito comunitario, un modello Intrastat da compilare da parte dei soggetti passivi nazionali che hanno ricevuto dei servizi da soggetti passivi comunitari.

In caso di prestazione di servizio, **non rilevante** territorialmente in Italia, resa da un soggetto passivo residente ad un soggetto passivo comunitario, il primo dovrà emettere una **fattura senza** l'applicazione dell'**Iva**; tuttavia, il prestatore nazionale, al fine di usufruire del beneficio della **non imponibilità**, è sempre tenuto a controllare la **correttezza** dei **dati identificativi comunicati** dal committente, come previsto dall'art. 50, co. 1 e 2, D.L. 331/1993, conv. con modif. dalla L. 427/1993. Inoltre, il prestatore nazionale dovrà presentare il modello riepilogativo Intrastat per la prestazione resa; tuttavia, qualora il servizio sia **esente** da Iva nello Stato dell'Unione europea in cui lo stesso è stato reso, il prestatore **non** dovrà includerlo nella compilazione dei **modelli Intrastat**.

## MODELLI INTRASTAT 2010 - NOVITÀ

Sarà, quindi, onere del prestatore nazionale verificare la normativa interna dello Stato del committente circa il regime Iva del servizio reso, al fine di includere o meno lo stesso nei modelli riepilogativi.

**Periodicità dei modelli Intrastat:** Al fine di contrastare le frodi relative all'Iva in ambito intracomunitario, la Direttiva n. 2008/117/Ce ha previsto una **contrazione** della **periodicità** nella presentazione dei **modelli Intrastat**.

Nella Direttiva, infatti, si legge che «*per contrastare con efficacia tali frodi [n.d.r. frodi relative all'Iva], è necessario che l'amministrazione dello Stato membro nel quale l'Iva è esigibile disponga, entro un termine non superiore a un mese, delle informazioni sulle cessioni intracomunitarie di beni*». Pertanto, a partire **dall'1.1.2010** viene introdotto l'**obbligo di presentazione mensile** dei modelli: «*un elenco riepilogativo è compilato per ogni mese di calendario entro un termine non superiore a un mese e secondo modalità che sono fissate dagli Stati membri*».

Tuttavia, la normativa comunitaria concede la **facoltà** agli Stati membri di autorizzare i soggetti passivi a presentare l'elenco riepilogativo con **cadenza trimestrale** entro un termine non superiore ad un mese dalla fine del trimestre, a **condizione** che l'ammontare delle **cessioni** o degli **acquisti** intracomunitari non abbia superato la somma di **50.000 euro** né per il trimestre in questione né per alcuno dei quattro trimestri precedenti.

Gli Stati membri possono aumentare tale soglia da 50.000 a 100.000 euro sino alla data del 31.12.2011.

La facoltà di presentazione trimestrale dei modelli riepilogativi viene meno alla fine del mese durante il quale l'importo complessivo delle cessioni o degli acquisti intracomunitari superi la suddetta soglia: in tale fattispecie, dovrà essere presentato un modello riepilogativo per il/i mese/i trascorso/i dall'inizio del trimestre entro un termine non superiore ad un mese.

Infine, in relazione alla periodicità di presentazione dei **modelli** relativi alle **prestazioni di servizi**, la Direttiva concede la possibilità agli Stati membri di fissare una **periodicità trimestrale indipendentemente** dall'ammontare delle stesse.

**Trasmissione telematica dei modelli Intrastat:** La Direttiva n. 2008/117/Ce ha introdotto un'ulteriore novità in materia di elenchi riepilogativi Intrastat. A partire **dall'1.1.2010** tutti i modelli dovranno essere **trasmessi in via telematica**.

L'Agenzia delle Dogane fornirà il software per l'invio, nonché la documentazione necessaria per richiedere ed utilizzare la firma digitale. Al riguardo si segnala che a partire dall'1.1.2010 i **certificati di firma digitale** saranno rilasciati **soltanto a persone fisiche** e verranno revocati quelli precedentemente rilasciati alle persone giuridiche.

**Considerazioni finali:** Come già accennato, ad oggi il **decreto legislativo di recepimento**, approvato in data 22.1.2010 dal Consiglio dei ministri, **non** è stato ancora **pubblicato** nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per questo motivo **non** sono stati ancora emanati il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, cui è demandata la **definizione** delle **modalità** e dei **termini** per la presentazione dei modelli Intrastat, ed il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane (di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto nazionale della statistica) che è chiamato a delineare i **nuovi modelli** Intrastat e le **istruzioni** applicative.

## MODELLI INTRASTAT 2010 - NOVITÀ

INTRASTAT 2010 - NOVITÀ «FORMALMENTE» in VIGORE	
<b>Periodicità</b>	<b>Regola:</b> mensile <b>Facoltà:</b> trimestrale: <ul style="list-style-type: none"><li>• se l'ammontare delle cessioni o degli acquisti intracomunitari di beni non ha superato la somma di 50.000 euro né per il trimestre in questione né per alcuno dei quattro trimestri precedenti;</li><li>• per la comunicazione delle prestazioni di servizi intracomunitari</li></ul>
<b>Tipologia</b>	Obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi Inrastat anche per le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo stabilito in Italia ad un soggetto passivo non residente per le quali l'assolvimento dell'imposta spetta al committente stabilito in altro Paese Ue, mediante il meccanismo del <i>reverse charge</i>
<b>Trasmissione</b>	Telematica

Busto Arsizio, 22 febbraio 2010